

# COMUNE DI CASTELLANA SICULA

PROVINCIA DI PALERMO

*UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO ACQUEDOTTO*

## REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 5 del 29/01/2016

<b>PARTE PRIMA</b> <b>REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO</b>
--

**CAPO I**  
**NORME GENERALI**

**ARTICOLO 1**  
**DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA**

Il Comune di Castellana Sicula detiene la gestione diretta del servizio dell'acquedotto comunale, provvede alla conservazione e manutenzione di esso nei modi di legge e fornisce acqua, nel territorio del Comune, nei limiti delle disponibilità e compatibilmente con la possibilità di derivazione dall'acquedotto comunale, con regolari contratti di fornitura alle condizioni tutte del presente regolamento.

Può inoltre provvedere, previa autorizzazione del Consiglio Comunale, alla costruzione, gestione ed esercizio degli impianti di approvvigionamento d'acqua per altri servizi di interesse generale.

Per le utenze di carattere particolare, gli utenti sono tenuti al rispetto, oltre che delle norme del presente regolamento, anche di quelle eventuali che il Comune riterrà opportuno inserire nel contratto di somministrazione.

L'acqua è destinata principalmente ad uso potabile ed igienico, ai servizi generali dell'abitato e per lo spegnimento di eventuali incendi.

L'acqua potabile potrà essere concessa ai privati esclusivamente per uso domestico.

L'acqua sarà concessa per usi speciali ed industriali alle condizioni da stabilirsi per i singoli casi. La domanda non costituisce diritto per il richiedente al fine di ottenere la concessione. Contro un eventuale rigetto l'interessato potrà proporre i gravami di legge.

E' vietato utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli per i quali è concessa.

Le clausole contrattuali sono prevalenti rispetto alle norme regolamentari.

**ARTICOLO 2**  
**SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA**

La fornitura d'acqua è effettuata a deflusso libero, misurato da contatore.

Sono ammesse forniture senza contatore, solo per l'alimentazione degli impianti antincendio.

L'acqua viene consegnata all'utente all'uscita del contatore o all'inizio dell'impianto antincendio.

**ARTICOLO 3**  
**TIPO DI FORNITURA**

Le forniture possono ad uso pubblico o ad uso privato.

#### ARTICOLO 4 DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA

La concessione si intende sempre fatta per un anno con il diritto di tacita rinnovazione di anno in anno. La concessione ha luogo mediante la stipulazione tra il Comune ed il concessionario, di apposito atto le cui spese saranno a carico del concessionario stesso.

La concessione può essere revocata o sospesa dal Comune nei casi di inadempimento da parte dell'utente, salvo ogni diritto del Comune per canoni arretrati e per danni.

La concessione può essere sempre revocata o sospesa per causa di forza maggiore, che interrompa il deflusso e diminuisca il carico dell'acqua ed in tal caso nessuna indennità compete all'utente.

Nei periodi estivi e in quelli di magra, il Comune si riserva il diritto di ridurre l'orario dell'erogazione sia di giorno che di notte o di effettuare eventuali turnazioni in funzione della effettiva disponibilità.

#### ARTICOLO 5 DIVIETO DI FORNITURA DI ACQUA A TERZI

E' fatto assoluto divieto all'utente di fornire acqua a terzi a qualsiasi titolo.

#### ARTICOLO 6 SITUAZIONE DELLO SMALTIMENTO ACQUE REFLUE

Per l'approvvigionamento dell'acqua ad abitazioni civili e a fabbricati per attività produttive, la concessione è subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o con altri metodi prescritti dalla L.R. 27/86, allo scopo di evitare rigurgiti ed impaludamenti, sia dentro che fuori dall'abitato, con danno alla pubblica igiene e della proprietà privata.

Per l'approvvigionamento di magazzini e comunque di fabbricati privi di servizi igienici, fuori dai centri abitati, si può prescindere dall'autorizzazione sullo smaltimento.

#### CAPO II FORNITURE AD USO PUBBLICO

#### ARTICOLO 7 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- le fontanelle e fontane pubbliche;
- gli impianti di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- gli impianti destinati al lavaggio di fognature;

- gli impianti per pubblici lavatoi, orinatoi e abbeveratoi animali;
- gli impianti per il rifornimento di autobotti;
- gli impianti antincendio costruiti su suolo pubblico.

## ARTICOLO 8 EROGAZIONE DELL'ACQUA

Le fontanelle pubbliche, di norma dovranno essere del tipo a deflusso comandato da apposito pulsante o a rubinetto o a pedale.

Tutti gli impianti di cui all'art. 7, saranno muniti di apparecchio misuratore a contatore, ad eccezione delle bocchette antincendio per le quali l'erogazione avverrà a deflusso libero senza misuratore.

## ARTICOLO 9 PAGAMENTI DELL'ACQUA EROGATA

L'acqua erogata agli impianti pubblici di proprietà del Comune sarà a titolo gratuito così come anche quella prelevata per uso di spegnimento degli incendi da chiunque sia prelevata.

Per l'acqua erogata agli impianti pubblici di proprietà di altri Enti, saranno applicate le tariffe approvate per le utenze industriali e commerciali.

## ARTICOLO 10 PRELIEVI ABUSIVI

E' fatto assoluto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dalla alimentazione e dagli altri impieghi domestici ordinari;
- b) di applicare alla bocca delle fontanelle manichette di gomma od altro materiale che ne devii comunque il flusso normale;
- c) di prelevare acqua dagli impianti per innaffiamento stradale, dei pubblici giardini e di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- d) di prelevare acqua dalle vasche dei pubblici lavatoi ed abbeveratoi per uso diverso da quelli delle destinazioni degli impieghi predetti;
- e) di prelevare acqua dalle bocchette antincendio se non per l'uso cui sono destinate.

Il prelievo per uso antincendio dagli impianti sopracitati non è considerato abusivo.

## CAPO III FORNITURE AD USO PRIVATO

### ARTICOLO 11 DIRITTO ALLA FORNITURA

Nelle strade già fornite di rete di distribuzione, il Comune, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che le condizioni tecniche da esso valutabili non vi si oppongano, è tenuta

alla fornitura dell'acqua ed ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento per le spese di allacciamento e delle opere di presa per come stabilito nell'articolo 26 del presente regolamento.

## ARTICOLO 12

### **FORNITURE SU STRADE PRIVE DI RETE DI DISTRIBUZIONE**

Per le strade prive di rete di distribuzione il Comune può accogliere le richieste quando il richiedente si accollì l'onere per la costruzione delle opere di presa e per la costruzione della tubazione dal punto di diramazione indicato dal Comune al punto di allacciamento.

Qualora per una stessa zona priva di rete di distribuzione, vi siano più utenti interessati alla fornitura, questi possono costituirsi in condominio. In questi casi si applicheranno le norme previste nel presente regolamento per la fornitura dell'acqua in edifici condominiali.

## ARTICOLO 13

### **NORME PER LA FORNITURA**

Le forniture di acqua potabile sono effettuate al proprietario o all'usufruttuario degli immobili ovvero al detentore a giusto titolo, il quale però, deve produrre, sotto la sua responsabilità, nulla osta sottoscritto dal proprietario.

Nel caso di edifici in condominio, la fornitura viene effettuata all'Amministrazione del condominio stesso. Di ogni pagamento sono però responsabili solidamente sia l'Amministratore che ogni singolo condomino.

Nel caso di immobili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione in condominio, il Comune può concedere che gli immobili stessi siano serviti da una sola utenza, sempre che i proprietari, gli usufruttuari o gli aventi diritto, si obblighino solidamente a risponderne.

In particolari casi, a giudizio insindacabile del Comune, possono consentirsi più utenze per lo stesso immobile nel numero e con le modalità che verranno stabilite dal Comune.

## ARTICOLO 14

### **CATEGORIE DI UTENZE**

Le utenze possono essere delle seguenti categorie:

#### **A - UTENZE DOMESTICHE PER 1° ABITAZIONE RESIDENTE:**

Sono utenze domestiche per 1° abitazione residente, tutte le utenze idriche dedicate a fabbricati per civile abitazione, edificati all'interno del perimetro urbano e comunque in tutte le zone classificate edificabili dallo strumento urbanistico vigente, nei quali l'utente dimostri di avere la effettiva residenza anagrafica.

Al riguardo si precisa che per perimetro urbano deve intendersi sia quello dei centri abitati principali (Castellana, Calcarelli, Catalani e Nociazzi, sia quello dei Borghi Rurali di Vicaretto, Tudia, Xireni e Dona Legge).

#### **B - UTENZE DOMESTICHE PER ABITAZIONI DIVERSE DALLA 1° CASA:**

Sono utenze domestiche per abitazioni diverse dalla 1ª casa, tutte le utenze idriche dedicate a fabbricati per civile abitazione, edificati sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano e comunque in tutte le zone classificate edificabili dallo strumento urbanistico vigente, nei quali l'utente non ha la effettiva residenza anagrafica.

#### C - UTENZE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI o COMMERCIALI:

Sono utenze industriali, artigianali o commerciali, tutte le utenze idriche dedicate ad immobili adibiti ad usi industriali, artigianali o commerciali, edificati sia all'interno del perimetro urbano e sia all'esterno del perimetro urbano, in questo ultimo caso, sempre che in zone classificate tali nello strumento urbanistico vigente.

#### D - UTENZE PER STUDI PROFESSIONALI, UFFICI PUBBLICI ED ASSIMILABILI:

Sono utenze per studi professionali, uffici pubblici ed assimilabili, tutte le utenze idriche dedicate ad immobili adibiti agli usi sopradetti, studi professionali privati, uffici pubblici, locali adibiti ad attività collettive quali luoghi di culto, circoli ricreativi etc., edificati sia all'interno del perimetro urbano e sia all'esterno del perimetro urbano, in questo ultimo caso, sempre che in zone classificate tali nello strumento urbanistico vigente.

#### E - UTENZE PER MAGAZZINI, GARAGE ETC.

Sono utenze per magazzini, garage etc., tutte le utenze idriche dedicate ad immobili adibiti a locali di sgombero, magazzini, garage, ricovero attrezzi o animali, fienili etc., sempre che non siano utilizzati per gli usi di cui alle categorie C e D, edificati all'interno del perimetro urbano.

#### F - UTENZE ESTERNE

Sono utenze esterne tutte le utenze idriche dedicate a fabbricati adibiti a qualsiasi uso, edificati all'esterno del perimetro urbano e comunque non classificabili tra le utenze di cui alle categorie A, B, C, D, ed E del presente articolo.

#### G - UTENZE PER USO CANTIERE

Sono utenze per uso cantiere, le utenze a carattere temporaneo, concesse per lo scopo specifico della edificazione di fabbricati muniti di regolare licenza di costruzione e limitatamente alla durata di questa, sia all'interno che all'esterno del perimetro edificato.

#### H - UTENZE TEMPORANEE

Sono utenze temporanee quelle destinate ad alimentare impianti non permanenti e quelle per prelevamenti occasionali.

### ARTICOLO 15 DOMANDA DI FORNITURA

Chiunque desideri ottenere una concessione di acqua dovrà far pervenire al Comune domanda in apposito modulo rilasciato dall'ufficio idrico, debitamente legalizzato, nella quale dovrà indicare:

#### A - PER TUTTI I TIPI DI UTENZA

- a) Generalità complete e indirizzo di residenza ovvero, in caso si tratti di persona giuridica, la ragione sociale e la sede;
  - b) Titolo per il quale ha diritto alla fornitura;
  - c) L'uso a cui l'acqua dovrà servire;
  - d) La esatta ubicazione dello stabile per cui l'acqua è richiesta;
  - e) L'intestazione esatta per il recapito della corrispondenza in caso sia diverso dalla residenza.
  - f) Dichiarazione di aver preso conoscenza del presente regolamento e di assoggettarsi allo stesso;
- Alla domanda dovranno essere allegati:

a) Certificato di abitabilità o di agibilità ovvero copia della concessione edilizia con allegato certificato di conformità del Genio Civile e dichiarazione resa ai sensi degli artt. 20 e 26 della L. 15/68 dalla quale si evinca che il fabbricato per il quale si chiede la concessione di acqua è completo e rifinito in ogni sua parte. Per i fabbricati edificati prima del 1971, se non in possesso di certificato di abitabilità o agibilità, potrà essere prodotta dichiarazione resa ai sensi degli artt. 20 e 26 della L. 15/68 dalla quale risulti l'anno di ultimazione dei lavori. Per i fabbricati oggetto di condono edilizio ai sensi della L. 47/85, e successive dovrà essere prodotta copia della domanda di condono e certificazione rilasciata dall'ufficio competente attestante che la pratica è ancora pendente in istruttoria.

b) Qualora il richiedente non sia proprietario dello stabile, nulla osta del proprietario all'allacciamento idrico.

c) Se la richiesta è effettuata per conto di un condominio o di persona giuridica privata, deve essere accompagnata da apposita dichiarazione comprovante che il richiedente ne è il legale rappresentante ed è legalmente autorizzato.

d) Ricevuta di versamento dei diritti di allacciamento come stabilito nel successivo art. 39.

e) Fotocopia del Codice Fiscale o partita IVA.

f) n. 1 marca da bollo di valore legale alla data della domanda da applicare nell'originale del contratto.

g) n. 2 modelli di contratto, da ritirare presso l'ufficio idrico, debitamente controfirmati.

Inoltre, in aggiunta ai documenti sopraelencati, da allegare alla domanda, nei seguenti casi occorre allegare:

**A - PER LE UTENZE DOMESTICHE PER PRIMA ABITAZIONE RESIDENTE:**

h) Dichiarazione attestante che il richiedente ha la propria residenza effettiva nel fabbricato per il quale si chiede l'appresamento idrico.

**B - PER LE UTENZE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI O COMMERCIALI:**

h) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura attestante l'attività svolta dal richiedente.

i) Schizzo planimetrico del fabbricato da allacciare con il calcolo delle superfici utili al lordo delle murature e dei locali accessori.

**C - PER LE UTENZE PER STUDI PROFESSIONALI, UFFICI PUBBLICI ED ASSIMILABILI:**

h) Documentazione utile a comprovare l'effettivo titolo a richiedere l'appresamento per tale utilizzo (iscrizione albo professionale, C.C.I.A.A. etc.).

**D - PER LE UTENZE PER MAGAZZINI, GARAGE ETC.:**

h) Dichiarazione attestante che i locali per i quali si richiede l'appresamento non sono utilizzati per attività di cui alle categorie di utenza C e D.

#### ARTICOLO 16

### RIFIUTO O REVOCA DELLE FORNITURE

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi momento, la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare insindacabilmente.

#### ARTICOLO 17

### CONTRATTO DI FORNITURA - VERSAMENTI

Il Comune, per tramite dell'Ufficio Idrico Comunale, accertata la possibilità della fornitura ed esaminata la documentazione a corredo della domanda, stabilisce la tariffa di allacciamento, o, nel caso che si tratti di tipo di allaccio non tariffato, compila il preventivo per le spese di allacciamento, che comunicherà al richiedente.

Dopo il versamento lo stesso Ufficio compilerà il contratto di fornitura in due esemplari di cui un originale in bollo che rimarrà depositato presso l'ufficio idrico e la copia verrà consegnata all'utente. I contratti dovranno essere sottoscritti dall'utente e dal legale rappresentante dell'Amministrazione o suo delegato.

#### ARTICOLO 18

### DECORRENZA DEI CONTRATTI

I contratti di utenza decorrono dalla data di attivazione della presa che avverrà a cura del fontaniere comunale.

Contestualmente all'attivazione verrà stilato un verbale sottoscritto dall'utente e dal fontaniere sul quale saranno riportati il tipo, la marca e la matricola del contatore, nonché la lettura iniziale.

La prima fatturazione della fornitura sarà effettuata alla prima scadenza successiva alla data di attivazione.

#### ARTICOLO 19

### VOLTURA DI UTENTE

Nel caso di mutamento nella titolarità della utenza, l'utente cessante deve darne immediato avviso a mezzo lettera, al Comune, verso il quale però continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti finché quest'ultimo non abbia annullato il contratto.

L'utente subentrante deve stipulare un nuovo contratto a suo nome, previo domanda in apposito modulo rilasciato dall'ufficio idrico, debitamente legalizzato, nel quale dovrà indicare:

- a) Cognome, nome, data e luogo di nascita;
- b) Titolo per il quale ha diritto alla fornitura;
- c) L'uso a cui l'acqua dovrà servire;



- d) L'ubicazione dello stabile per cui l'acqua è richiesta;
- e) Dichiarazione di aver preso conoscenza del presente regolamento e di assoggettarsi allo stesso;
- f) Fotocopia di una bolletta pagata a nome del vecchio utente.

**Alla domanda dovranno essere allegati:**

- a) Qualora il richiedente non sia proprietario dello stabile, nulla osta del proprietario all'allacciamento idrico.
- b) Se la richiesta è effettuata per conto di un condominio o di persona giuridica privata, deve essere accompagnata da apposita dichiarazione comprovante che il richiedente ne è il legale rappresentante ed è legalmente autorizzato.
- c) Ricevuta di versamento dei diritti di voltura come stabilito nel successivo art. 39.
- d) Fotocopia del Codice Fiscale o partita IVA.
- e) n. 1 marca da bollo di valore legale alla data della domanda da applicare nell'originale del contratto.
- f) n. 2 modelli di contratto, da ritirare presso l'ufficio idrico, debitamente controfirmati.
- g) fotocopia di una bolletta pagata a nome dell'utente cedente, ovvero, qualora non se ne sia in possesso, dichiarazione dalla quale risulti nome dell'utente cedente, marca e matricola del contatore installato.

**Inoltre, in aggiunta ai documenti sopraelencati, da allegare alla domanda, nei seguenti casi occorre allegare:**

**A - PER LE UTENZE DOMESTICHE PER PRIMA ABITAZIONE RESIDENTE:**

g) Dichiarazione attestante che il richiedente ha la propria residenza effettiva nel fabbricato per il quale si chiede l'appresamento idrico.

**B - PER LE UTENZE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI O COMMERCIALI:**

g) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura attestante l'attività svolta dal richiedente.

**C - PER LE UTENZE PER STUDI PROFESSIONALI, UFFICI PUBBLICI ED ASSIMILABILI:**

g) Documentazione utile a comprovare l'effettivo titolo a richiedere l'appresamento per tale utilizzo (iscrizione albo professionale, C.C.I.A.A. etc.).

**D - PER LE UTENZE PER MAGAZZINI, GARAGE ETC.:**

g) Dichiarazione attestante che i locali per i quali si richiede l'appresamento non sono utilizzati per attività di cui alle categorie di utenza C e D.

**E - PER UTENZE PER USO CANTIERE:**

- e) Copia della concessione edilizia con allegata copia di progetto approvato;

Allorché il Comune venga invece a conoscenza del mutamento nella titolarità dell'utenza, l'effettivo beneficiario della somministrazione sarà invitato a regolarizzare, entro il termine di venti giorni, la posizione dell'utenza con la sottoscrizione del contratto di fornitura.

In caso contrario si procederà all'annullamento del contratto preesistente.

Il precedente beneficiario, fino a quando il suo contratto non sarà risolto, sarà tenuto alla piena osservanza delle clausole contrattuali e, in particolare, al pagamento di tutte le forniture fatte all'immobile e

risponderà anche dei danni e delle infrazioni prodotte da lui o dai suoi aventi causa ai materiali e agli apparecchi del Comune.

## ARTICOLO 20 MORTE DELL'UTENTE

In caso di morte del titolare della somministrazione, i suoi eredi o aventi causa, sono responsabili verso il Comune di tutte le somme ad essa dovute dall'utente deceduto. Sono tenuti inoltre ad avvisare, nel termine di mesi SEI il Comune dell'avvenuto decesso e provvedere alla stipula di nuovo contratto. In mancanza il Comune annullerà il contratto.

Qualora invece il Comune venga a conoscenza del decesso, senza che esso sia stato comunicato dagli interessati, saranno applicate agli eredi le disposizioni di cui al VI° comma dell'art. 19.

## ARTICOLO 21 FALLIMENTO DELL'UTENTE

In caso di fallimento dell'utente, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga comunque a conoscenza. Il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di somministrazione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi e risolvere il medesimo.

Il curatore che subentri, dovrà previamente pagare integralmente al Comune, quanto dovuto dal fallito.

Il Comune si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli artt. 72 e 74 della legge fallimentare.

## ARTICOLO 22 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Nel caso di infrazione di un qualsiasi patto contrattuale o del presente regolamento, il contratto si considera risolto di diritto, salvo l'azione legale per il recupero del credito e per il risarcimento del danno.

L'utente non può ottenere la riattivazione della fornitura se non previo soddisfacimento di tutti gli obblighi inadempiti e pagamento dei diritti fissi e spese di riattivazione di cui in tariffa al successivo art. 41.

## ARTICOLO 23 MODALITA' PER IL RECESSO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Gli utenti o il Comune possono recedere dal contratto di fornitura mediante preavviso scritto in apposito modulo da richiedere presso l'ufficio idrico, al quale dovrà essere allegata fotocopia di bolletta pagata o copia del contratto. Tuttavia il contratto cessa anche se non sia stato notificato il preavviso di cui innanzi, quando altri abbia stipulato legittimamente nuovo contratto per la stessa presa.

## ARTICOLO 24

## CONCESSIONI TEMPORANEE

A richiesta il Comune può concedere delle erogazioni temporanee di acqua per la durata non inferiore a un mese e non superiore a due mesi, e per la quantità non inferiore a mc.1,00 al giorno e da considerarsi per uso non domestico.

Sono considerate erogazioni temporanee quelle destinate ad alimentare impianti non permanenti e quelle per prelievi occasionali.

Chiunque desideri ottenere una concessione temporanea di acqua dovrà far pervenire al Comune domanda nei modi previsti nel precedente art. 14.

Il pagamento delle erogazioni, verrà effettuato anticipatamente all'atto della sottoscrizione del contratto, in base alle tariffe in vigore ed alla quantità richiesta.

Alla scadenza del contratto sarà provveduto al conguaglio dei consumi.

Il contratto di utenza temporanea non potrà essere rinnovato tacitamente. L'utente, almeno otto giorni prima della scadenza, potrà richiedere per iscritto il rinnovo del contratto, per un periodo non superiore a mesi due.

Per le utenze temporanee valgono, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel presente regolamento.-

### ARTICOLO 25

#### UTENZE PER USO CANTIERE EDILE

Il Comune a suo insindacabile giudizio e compatibilmente con la disponibilità delle risorse idriche, può concedere la fornitura di acqua per uso cantiere edile.

In questo caso la presa e la condotta di derivazione saranno dimensionate in base ai futuri fabbisogni dello stabile.

Chiunque desideri ottenere una concessione di acqua per uso cantiere edile dovrà far pervenire al Comune domanda nei modi previsti nel precedente art. 14.

Il contratto per uso cantiere, al completamento delle opere, a richiesta dell'utente, potrà essere trasformato in contratto definitivo di categoria appropriata. In tal caso saranno riconosciute le spese di allaccio inizialmente sostenute.

### ARTICOLO 26

#### OPERA DI PRESA

Sotto la denominazione di "opera di presa", si comprendono le tubazioni, le apparecchiature ed i manufatti che dalla condotta comunale di distribuzione, vanno fino alla saracinesca installata immediatamente prima dell'apparecchio di misura.

L'opera di presa è eseguita a cura del Comune, nel luogo e con le modalità e i criteri concordati all'atto della stipula del contratto e con applicazione delle tariffe riportate per le varie classi e categorie nel successivo art.39.

L'ordinaria manutenzione dell'opera di presa viene eseguita a cura e spese del Comune

L'utente ha l'obbligo di dare al Comune immediata comunicazione di eventuali guasti rilevati.

La fornitura dell'acqua in ogni stabile sarà effettuata con un'unica opera di presa anche se, a richiesta il Comune, a suo insindacabile giudizio potrà installare più misuratori.

Tutte le operazioni di verifica, manovra, modifica, manutenzione e riparazione dell'opera di presa, saranno eseguite dal Comune. E' fatta tassativa proibizione all'utente di provvedervi direttamente. Contravvenendo a tale disposizione, l'utente sarà soggetto al pagamento di una penale prevista in tariffa e risponderà delle conseguenze che dal suo operato potessero derivare.

#### ARTICOLO 27

#### **MODIFICHE ALL'OPERA DI PRESA**

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, potrà modificare l'opera di presa, come pure potrà unificare più opere di presa ai fini del miglioramento del servizio e per la riduzione dei costi di manutenzione.

#### ARTICOLO 28

#### **ATTRAVERSAMENTO DI PROPRIETA' PRIVATE DELL'OPERA DI PRESA**

Qualora per soddisfare una richiesta di fornitura di acqua, il Comune debba installare tutta o parte della rete di distribuzione e dell'opera di presa fuori dal demanio comunale, l'utenza sarà concessa a condizione che, a cura, spese e sotto la responsabilità del richiedente, il proprietario dell'immobile interessato rilasci il necessario nulla osta a che sia costituita la servitù di acquedotto per la costruzione e la gestione degli impianti.

Nel suddetto nulla osta dovrà essere previsto che il proprietario concede al Comune la servitù di passaggio perché possa provvedersi all'esercizio degli impianti idrici su di essa posati.

Nell'ipotesi in cui sia necessaria la posa di condotta principale, il proprietario dovrà consentire inoltre la costruzione di tutte le opere di presa che il Comune riterrà opportuno eseguire per l'allacciamento di nuove utenze. Inoltre, sia il richiedente che il proprietario dovranno obbligarsi solidalmente a tramutare il nulla osta in legale costituzione di servitù di acquedotto e passaggio a semplice richiesta del Comune ed a loro spese. Il Comune, a suo insindacabile giudizio può subordinare la concessione della utenza alla legale costituzione della servitù di acquedotto e passaggio.

#### ARTICOLO 29

#### **RECUPERO DELL'OPERA DI PRESA**

Alla scadenza del contratto il Comune di riserva il diritto di ritirare gli apparecchi di sua proprietà.

#### ARTICOLO 30

#### **CONTATORI**

Il Comune si riserva la facoltà di limitare la portata massima istantanea erogabile attraverso il contatore.

Il tipo ed il diametro della presa, della tubazione e del contatore, verranno determinati dall'Ufficio Tecnico Comunale, tenendo presenti le caratteristiche dell'utenza richiesta secondo quanto indicato nella tabella "B" allegata al presente regolamento.

Il luogo dove dovrà essere installato il contatore sarà concordato con l'utente. L'utente è tenuto a costruire la nicchia destinata a contenere il contatore e a dotare detta nicchia di apposito sportello in ferro in base alle disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

I contatori dovranno essere installati negli immobili da approvvigionare e saranno posti nelle facciate o nelle pareti di eventuali muri di recinzione, ma sempre in prossimità dell'ingresso ed in luoghi accessibili direttamente da strade pubbliche.

L'utente è responsabile della perfetta conservazione del contatore e risponde di esso in caso di furto o danneggiamento. Nell'un caso e nell'altro è tenuto comunque a darne tempestiva comunicazione al Comune.

Il cambio per usura del contatore è eseguito a cura e spese del Comune.

Le riparazioni dei guasti dovuti ad incuria o a manomissione dell'utente sono eseguite dal Comune ed a spese dell'utente.

Qualsiasi manomissione dell'apparecchio di misura è vietata all'utente, sotto pena anche del risarcimento danni.

Per il nolo e la manutenzione del contatore, l'utente è tenuto a corrispondere al Comune i canoni nella misura stabilita ed approvata.

Gli apparecchi di misura e di controllo potranno essere letti ed ispezionati in ogni momento in cui il Comune lo ritenga opportuno. Qualora non sia possibile, per causa dell'utente, la lettura del contatore, sarà facoltà del Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua. L'erogazione sarà ripresa dopo l'effettuazione della lettura ed il pagamento dell'acqua consumata.

Ove per fatti non imputabili all'utente, non sia stata rilevata la lettura del contatore, verrà calcolato un consumo annuale pari alla media dei consumi degli ultimi tre anni.

L'utente, qualora ritenga erronee le indicazioni del contatore, può chiederne la verifica.

Accertata la fondatezza del reclamo dell'utente, la spesa della verifica e delle riparazioni occorrenti sarà a carico del Comune.

Il consumo dell'acqua, dall'ultima lettura eseguita fino alla riparazione o alla sostituzione dell'apparecchio, sarà valutato nella stessa misura di quello del corrispondente periodo dell'anno precedente. Se l'utenza è di data recente, in base al consumo medio giornaliero del periodo in cui il contatore ha funzionato.

Nel caso invece che il reclamo risulti infondato e che la verifica accerti il regolare funzionamento del contatore, entro i limiti di tolleranza ammessi del 5% in più o in meno, le spese di verifica saranno a carico dell'utente nella misura prevista in tariffa.

In caso di rimozione o sostituzione del contatore, il Comune comunicherà all'utente il giorno della sostituzione o la rimozione del contatore, verrà redatto il relativo verbale che dovrà contenere le seguenti indicazioni: il tipo, il calibro, la marca ed il numero del contatore rimosso, la lettura, il motivo della rimozione o sostituzione e le eventuali irregolarità riscontrate; il tipo, il calibro, la marca, il numero e la registrazione iniziale del nuovo contatore, quando trattasi di sostituzione.

In caso di rottura del contatore con fuoriuscita di acqua e/o esigenze di sicurezza ed emergenza, il Comune è autorizzato alla sostituzione a vista del contatore, redigendo apposito verbale di sostituzione che verrà sottoscritto dall'utente, se presente, ovvero trasmesso allo stesso, secondo le modalità di legge previste.

Il verbale sarà controfirmato dall'utente per presa visione ed accettazione se presente al sopralluogo.

Il consumo sarà quello misurato in base alla lettura dei contatori e rilevato dal personale del Comune o indicato dall'utente mediante segnalazione scritta o calcolato secondo le modalità di cui al presente articolo.

La rilevazione del consumo idrico Comunale avverrà con frequenza almeno semestrale e sarà effettuata dal personale incaricato dal Comune, il quale consegnerà all'utente copia del verbale, con le modalità più idonee a metterlo nelle condizioni di presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni entro il termine previsto.

#### ARTICOLO 31

#### **IMPIANTI INTERNI**

Ogni impianto di derivazione dovrà essere dotato di saracinesca di arresto posta subito dopo l'apparecchio di misura, in luogo ben visibile e di facile accesso per modo che, occorrendo per qualsiasi motivo sospendere il deflusso dell'acqua, l'utente stesso possa agevolmente manovrare la saracinesca senza ricorrere agli Uffici del Comune. Se ciò nonostante si rendesse necessario l'intervento del personale del Comune, l'utente potrà farne richiesta. Tutte le opere di diramazione interna, a valle di detta saracinesca, ivi compresa la stessa saracinesca, saranno eseguite a cura e spese dell'utente.

Gli impianti interni dovranno, per altro, essere eseguiti in modo che non esista alcun collegamento con acque di altra provenienza o con quelle contenute in serbatoi o apparecchi utilizzatori, ove l'acqua risulti comunque a contatto con l'ambiente esterno, onde evitare qualsiasi possibilità d'immissione in rete di acque non igienicamente pure.

Di norma le tubazioni principali dopo l'apparecchio di misura dovranno avere un diametro non superiore a quello delle tubazioni prima dell'apparecchio di misura installato dal Comune.

E' vietata la installazione di apparecchi di erogazione che, consentendo eccessive portate istantanee, possono danneggiare la distribuzione ad altri utenti o l'apparecchio misuratore. E' vietato inoltre di usufruire delle tubazioni degli impianti come prese di terra per gli apparecchi elettrodomestici od altro. Qualora gli incaricati del Comune constatino che gli impianti interni non rispondano alle norme di cui sopra, ne daranno avviso agli utenti perchè provvedano a regolarizzarsi. Se gli inconvenienti riscontrati dovessero persistere oltre il termine di gg. 15 da quello della ricezione dell'avviso, il Comune non concederà la fornitura dell'acqua o la sospenderà se già iniziata, fino a quando gli inconvenienti stessi non saranno eliminati.

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

In caso di inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che egli possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessuno abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli stessi impianti dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

#### ARTICOLO 32

#### **IMPIANTI DI POMPAGGIO E SERBATOI**

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle opere di presa.

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo dell'acqua che potrà accumularsi, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il Comune in ogni caso non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni di qualunque specie che dovessero derivare all'utente o a terzi a causa della irregolare tenuta dei serbatoi e del loro irregolare funzionamento.

#### ARTICOLO 33

##### ISPEZIONE DEGLI APPARECCHI DI MISURA E DEGLI IMPIANTI INTERNI

Il Comune si riserva la facoltà di fare ispezionare e verificare, dai suoi incaricati, gli apparecchi di misura e gli impianti interni, onde constatare la regolarità del loro funzionamento.

Gli utenti pertanto dovranno permettere al personale del Comune, in ogni momento, e anche senza preavviso, il libero accesso in tutti i locali in cui sono installati apparecchi e condutture facenti parte dell'impianto.

In caso di impedimenti o di opposizione a tali verifiche, il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua fino a che le ispezioni non siano state eseguite, e ciò, senza che gli utenti possano pretendere indennizzi di sorta o cessino di essere vincolati all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

La sospensione dell'erogazione dell'acqua potrà essere effettuata immediatamente e senza preavviso nel caso che venga dal personale del Comune constatata la infrazione o l'alterazione del sigillo apposto all'apparecchio di misura, la manomissione o l'alterazione delle condutture portatrici e comunque altra irregolarità che possa influire sul normale funzionamento dell'impianto e sulla misurazione dell'acqua fornita.

L'utente dovrà pagare, alla tariffa vigente, il prezzo dell'acqua eventualmente dispersa o da lui derivata abusivamente e rimborsare al Comune tutte le spese causate dal fatto abusivo, anche se commesso da terzi.

In ogni caso il ripristino del flusso dell'acqua sarà subordinato al pagamento del diritto di accesso.

#### ARTICOLO 34

##### SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL'EROGAZIONE DI ACQUA

Il Comune non risponde dei danni conseguenti alla interruzione del flusso dell'acqua o alla diminuzione di pressione, da qualsiasi causa provocata, ma si impegna a provvedere con la maggiore sollecitudine a ripristinare la regolarità del flusso.

Per quanto possibile il Comune cercherà di avvertire preventivamente dell'interruzione, tuttavia l'utente non potrà pretendere per la interruzione del flusso, anche non preavvisata, alcun risarcimento di danno o rimborso di spese.

#### ARTICOLO 35

##### MOROSITA'

Agli utenti che non pagheranno le fatture entro le scadenze previste, verrà inviato un primo sollecito di pagamento entro gg. 45 dalla scadenza della fattura ed un secondo ed ultimo sollecito entro gg. 30 dal primo.

Per il periodo di ritardato pagamento il Gestore applica gli interessi di mora, pari al T.U.R. più sette punti, addebitandoli sulla successiva fattura. Il Comune procede alla riduzione/sospensione del flusso idrico in caso di morosità, ai sensi dell'art. 1565 del codice civile.

Per le utenze di tipologia "utenza domestica 1° abitazione" si procederà esclusivamente alla riduzione del flusso idrico e non alla sospensione. La riduzione del servizio idrico verrà effettuata (ove tecnicamente possibile) tramite l'installazione di strumenti di limitazione della portata e della pressione di fornitura. Al momento della riduzione/sospensione, il Comune appone sul misuratore un sigillo che segnali l'attività eseguita.

La riduzione/sospensione del flusso idrico per morosità avviene una volta trascorsi 30 giorni dalla ricezione del 2° sollecito di pagamento, previo lettera raccomandata di diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, senza che lo stesso abbia pagato l'importo insoluto o una rata dello stesso, in caso di dilazione.

In occasione della trasmissione della raccomandata A/R, il Comune informerà l'utente che, in caso di mancato pagamento delle fatture, procederà alla riduzione del servizio garantendo la fornitura di un quantitativo minimo vitale di acqua, a salvaguardia dei bisogni primari dell'utente. Le operazioni di installazione e di rimozione dello strumento di limitazione della portata o di sospensione e riattivazione del servizio sono a carico dell'utente.

Qualora l'utente, successivamente alla riduzione/ sospensione del servizio, richieda la riattivazione dovrà corrispondere, oltre alla penale di € 50,00 le fatture non pagate ed ai relativi interessi di mora,

Il Comune provvede al ripristino del flusso idrico entro il giorno lavorativo successivo alla produzione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Non sarà eseguita la riduzione/sospensione del flusso in caso di utenti disabili che versino in comprovato stato di disagio ma si procederà al recupero del credito nelle vie ordinarie.

In particolare, secondo la deliberazione AEEGSI n.87/2013 "i gestori non possono procedere alla sospensione della fornitura delle utenze relative ad attività di servizio pubblico, riconosciute dalle competenti autorità, di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole e che tale particolare tutela debba essere prevista almeno per i centri operativi in cui sono presenti degenti e/o ospiti, salvaguardando eventuali garanzie più estensive, già in uso presso i gestori, anche in relazione a ulteriori categorie di utenze non disalimentabili e/o alle quali sia garantito un minimo vitale del servizio".

## CAPO IV

### UTENZE PER IMPIANTI ANTINCENDIO

#### ARTICOLO 36

### CONTRATTI PER IMPIANTI ANTINCENDIO

Il Comune, su richiesta degli utenti, provvede alla alimentazione degli impianti antincendio derivati direttamente dalla rete o, a suo giudizio e previo benessere dei Vigili del Fuoco, dalla tubazione d'alimentazione dello stabile, contro il pagamento dei contributi e dei canoni previsti nella tariffa.

Per l'alimentazione di tali impianti l'utente dovrà stipulare un apposito contratto.

Il Comune concede agli utenti la facoltà di servirsi di tutta la portata d'acqua ottenibile dagli impianti soltanto per le operazioni di estinzione in caso di incendio.

Gli impianti antincendio saranno alimentati tramite una saracinesca che resterà sempre sigillata e che potrà essere aperta solo in caso di incendio.



In questo caso l'utente dovrà darne avviso al Comune a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, con l'obbligo di produrre, entro dieci giorni attestazione vistata dai VV.FF. comprovante l'avvenuto incendio. Analogo avviso l'utente è tenuto a dare al Comune, sempre nel termine di tre giorni, di eventuali guasti, rotture, manomissioni e disigillature riscontrate all'impianto antincendio.

Nel caso che la saracinesca venga disigillata a causa d'incendio e l'utente ne avvisi il Comune nei termini sopraindicati, oppure la saracinesca venga disigillata per cause diverse dall'incendio o manomessa, l'utente ne dia avviso al Comune entro tre giorni, l'utente dovrà pagare quanto previsto all'uopo dalla tariffa.

Tutte le spese per la fornitura ed installazione, nonché per la manutenzione degli idranti antincendio e delle relative condutture esterne ed interne, nonché per le visite in concorso con i Vigili del Fuoco, sono a carico dell'utente.

## ARTICOLO 37 COLLAUDO IDRANTI ANTINCENDIO

L'utente che voglia sia verificata l'efficienza del suo idrante antincendio, deve farne richiesta per iscritto al Comune, il quale invierà sul posto suo personale per le manovre e la riapposizione dei sigilli. Per tali operazioni l'utente dovrà versare il diritto fisso previsto in tariffa.

## CAPO V PAGAMENTI

### ARTICOLO 38 MODALITA' DEI PAGAMENTI

Il corrispettivo della fornitura e le altre somme dovute al Comune in dipendenza del contratto, dovranno essere pagate nella misura, nei termini e con le modalità indicate nelle bollette e nelle fatture.

I pagamenti saranno accettati in conto ove non comprendano tutto quanto dovuto dall'utente fermo restando il diritto del Comune alla sospensione della fornitura od alla risoluzione del contratto senza che occorra provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla riduzione/sospensione della fornitura.

I versamenti mancanti delle indicazioni necessarie alla identificazione della partita, saranno tenuti a disposizione del versante quali somme infruttifere e non potranno essere considerati pagamenti.

Le bollette saranno emesse ogni quadrimestre, nelle date che si stabiliranno in sede di approvazione del ruolo dell'anno precedente. Le bollette del 1° e del 2° quadrimestre saranno emesse a titolo di acconto sui canoni e sui consumi, sulla base dei consumi dell'anno precedente. La bolletta del 3° quadrimestre sarà emessa a conguaglio dopo l'approvazione del ruolo di riferimento.

L'utente che versa in condizioni di disagio economico, con apposita istanza, può richiedere la dilazione del pagamento in rata mensili di importo non inferiore ad **€. 50,00 e comunque per un massimo di 12 rate**. Alle rate sarà applicato un interesse moratorio ragguagliato al T.U.R: maggiorato di 7 punti.

In caso di conguagli particolarmente elevati l'utente, che versa in condizioni di disagio, con apposita istanza può richiedere la dilazione del pagamento in rate mensili non inferiori ad **€. 100,00 e comunque fino ad**

un massimo di 24 rate mensili. Alle rate sarà applicato un interesse moratorio ragguagliato al T.U.R: maggiorato di 7 punti.

## PARTE SECONDA REGOLAMENTO SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

### CAPO VI

#### OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

#### ARTICOLO 39

##### OGGETTO

In adempimento a quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 ed in attuazione del decreto legislativo n° 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento ha per oggetto:

- a) il procedimento di autorizzazione degli scarichi di qualsiasi tipo che recapitano nelle pubbliche fognature;
- b) il controllo degli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti produttivi cui scarichi siano assimilabili a civili, allacciati alla pubblica fognatura, sia per quanto attiene la verifica dei limiti di accettabilità imposti dall'autorizzazione allo scarico che per quanto attiene la funzionalità degli impianti di trattamento adottati, nonché il rispetto dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque;
- c) il controllo sugli scarichi di ogni tipo al fine degli accertamenti tariffari;
- d) le norme tecniche generali di allacciamento alla pubblica fognatura;
- e) la disciplina del conferimento di liquami auto-trasportati;
- f) la gestione amministrativa dell'utenza.

Il presente regolamento sostituisce i precedenti regolamenti, relativi alla stessa materia, che cessano, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.

#### ARTICOLO 40

##### SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di:

- 1) stabilire una disciplina omogenea per gli scarichi di ogni tipo che recapitano nelle pubbliche fognature così come definite dall'art. 5, della legge regionale n. 27/86, e nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale;
- 2) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione;
- 3) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti per gli scarichi terminali sia delle pubbliche fognature che per le immissioni in pubblica fognatura di scarichi di insediamenti produttivi, previsti dagli artt. 5, 6 e 7 della legge regionale n. 27/86 e dal decreto legislativo n° 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

**CAPO VII**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 41**  
**DEFINIZIONI**

Al fini dell'applicazione del presente regolamento sono formulate le definizioni di cui al seguenti punti:

- 1) Acque bianche: per acque bianche si intendono le acque meteoriche;
- 2) Acque reflue domestiche: si intendono quelle provenienti da insediamenti residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- 3) *acque reflue industriali*: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- 4) *acque nere o acque reflue urbane*: si intendono acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in rete fognaria anche separate e provenienti da agglomerato;
- 5) *pubblica fognatura o rete fognaria*: complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte a raccogliere e ad allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque bianche e quelle nere provenienti dalle attività umane;
- 6) *fognature separate*: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento, dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- 7) *canalizzazione interna di un edificio*: convoglia le acque reflue dall'interno delle mura e dal suolo di proprietà privata alla canalizzazione esterna. Convenzionalmente termina con un pozzetto d'ispezione finale ubicato sulla pubblica via;
- 8) *canalizzazione esterna di un edificio*: opere necessarie per l'allacciamento al collettore pubblico, dal pozzetto di ispezione privato sulla proprietà o sulla pubblica via sino al collettore stradale o pubblica fognatura; rientrano nella superiore fattispecie anche le ipotesi in cui una condotta riunisca più edifici e li adduca alla fognatura centrale ;
- 9) *agglomerato*: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;
- 10) *Stabilimento industriale o, semplicemente stabilimento*: qualsiasi stabilimento a carattere industriale o artigianale nel quale si svolgono attività commerciali, industriali o artigianali che comportino la produzione, la trasformazione ovvero la utilizzazione delle sostanze di cui alla tab. 3 dell'allegato 5, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- 11) *gestore del servizio idrico integrato*: il soggetto che in base alla convezione di cui all'art. 11 della Legge 05 gennaio 1994 n° 36 gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico;

- 12) *Fanghi*: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- 13) *Inquinamento*: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive od ostacolare altri usi legittimi delle acque;
- 14) *Valore limite di emissione o di accettabilità*: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata o in peso per unità di tempo.
- 15) *Scarico continuo*: è uno scarico che permane per tutto il tempo di durata dei turni lavorativi svolti presso l'insediamento dal quale ha origine lo scarico.
- 16) *Scarico discontinuo periodico*: è uno scarico che viene attivato con periodicità nota e definita nel tempo durante lo svolgimento dei turni lavorativi presso l'insediamento dal quale ha origine lo scarico.
- 17) *Scarico discontinuo non periodico prevedibile*: è uno scarico che non si ripete a intervalli regolari nel tempo ma la cui attivazione può essere comunque ogni volta prefissata in anticipo.
- 18) *Scarico discontinuo non periodico non prevedibile*: è uno scarico che non si ripete a intervalli regolari nel tempo e la cui attivazione non può essere prefissata ogni volta in anticipo.
- 19) *Scarico accidentale*: è uno scarico che avviene improvvisamente per cause involontarie ed impreviste.

Ai fini dell'individuazione delle diverse tipologie di scarico in relazione alle norme, si distinguono:

- a) *scarico di insediamento civile*: scarico proveniente da uno o più edifici o installazioni collegate tra loro in un'area determinata ed adibita a civile abitazione, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali;
- b) *scarico di insediamento produttivo assimilabile a civile*: scarico proveniente da uno o più edifici adibiti ad attività scolastica, alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, nonché attività commerciali o produttive i cui scarichi terminali rientrano nei limiti di accettabilità imposti dalla tabella Allegato 1 del presente Regolamento e, per i parametri non menzionati, nei limiti della tabella 3 Allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 (scarichi in rete fognaria);
- c) *scarico di insediamento produttivo*: scarico proveniente da uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente attività di produzione di beni.

La qualità degli scarichi di cui al punto b) deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento.

## ARTICOLO 42

### OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA

Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi scarichi di acque reflue domestiche (civili o assimilabili a civili ai sensi art 28 comma 7 D.L.vo n° 152/99 e successive modifiche ed integrazioni) aventi recapito diverso dalle fognature (vedi tabella Allegato 1 al presente Regolamento).

Gli scarichi esistenti dovranno essere allacciati alle stesse, secondo le modalità e le prescrizioni dei

presente regolamento.

Tale adempimento dovrà essere effettuato da parte dell'utenza entro un anno dalla notifica che verrà trasmessa, con provvedimento apposito, da parte dell'autorità comunale.

L'autorità comunale potrà imporre tempi più brevi, anche immediati, qualora esistano fondati motivi di ordine sanitario e/o ambientale.

I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, entro il termine di sessanta giorni, dall'avvenuto allaccio fognario, a loro cura e spese, alla disattivazione ed alla bonifica di pozzi neri, fosse settiche o altri sistemi di smaltimento esistenti.

Il comune può imporre un tempo più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri, delle fosse settiche o di altri eventuali sistemi di smaltimento o per ragioni igienico-sanitarie, lo giudicasse necessario.

L'obbligo di allacciamento riguarda solo gli insediamenti insistenti su lotti confinanti con spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria, sempre che sia tecnicamente possibile realizzare le opere di allacciamento nel rispetto della normativa vigente.

Presso l'ufficio tecnico comunale viene tenuta, a libera visione del pubblico una idonea ricognizione della rete fognaria in funzione.

Il sindaco è tenuto a certificare l'esistenza di rete fognaria in funzione.

Nel caso in cui siano presenti reti di acque bianche e nere interne alla proprietà privata queste saranno allacciate, previa verifica della loro idoneità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, alle fognature corrispondenti, laddove esistenti.

Le suddette modalità si applicano anche nel caso di attivazione di nuovi collettori fognari.

In caso di inadempienza, le opere saranno eseguite dal comune a spese del proprietario.

Il costo sarà addebitato direttamente sulla prima bolletta utile aumentato del 6% (sei) per spese tecniche generali e della multa per inadempienza fissata in £ 500.000=, o notificato al proprietario se questi non si approvvigiona da pubblico acquedotto.

## ARTICOLO 43

### SVERSAMENTO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE

Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche e nere è vietata la loro immissione nella fognatura non corrispondente.

Nelle zone servite da pubblica fognatura bianca o mista è vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.

Gli scarichi di acque meteoriche, provenienti da insediamenti civili, che non presentano contaminazione significativa (acque raccolte nei giardini, cortili, coperture, ecc...), devono essere raccolte il più possibile con vasche, serbatoi ecc. al fine di un loro riutilizzo a scopi igienici o irrigui (innaffiare orti e giardini o verde pubblico o utilizzati nei servizi igienici); detti scarichi:

in caso di fognature separate, devono essere allacciati all'apposita fognatura di rete acque bianche;

in caso di fognatura mista devono essere smaltiti in corpi ricettori diversi dalla rete fognaria o, in caso di impossibilità, essere allacciati alla rete fognaria di tipo misto compatibilmente con la capacità ricettiva della rete stessa.

In ogni caso il Gestore competente, al fine di limitare il carico idraulico delle condotte fognarie ed

evitare tracimazioni in occasione di violente precipitazioni, si riserva la facoltà di prescrivere l'individuazione di corpi ricettori diversi. Si riserva altresì di prescrivere alle utenze di qualsiasi tipo, già allacciate o da allacciare alla rete fognaria, sia in sede di autorizzazione all'allacciamento, sia a seguito di sopralluogo a qualsiasi titolo effettuato: forme di scarico autonomo, anche parziale, delle acque meteoriche stesse;

l'installazione di specifici dispositivi anti-riflusso (ad esempio valvole a "clapet" o simili);

un diverso sistema di collettamento dei pluviali di smaltimento delle acque meteoriche provenienti da tetti, terrazze, balconi, etc.. e lo sversamento diretto su terreno, marciapiede, sede stradale o suolo pubblico, in base alle condizioni locali.

Per gli scarichi di acque meteoriche e di dilavamento di piazzali, parcheggi, o aree esterne impermeabili di particolari insediamenti potrà essere prescritta l'installazione di impianti di pre-trattamento o trattamento appositamente dimensionati. Le acque da trattare potranno corrispondere all'intero carico meteorico, o alla sola frazione di "prima pioggia".

In caso di inottemperanza alle prescrizioni impartite dal Gestore l'utente sarà obbligato alla modifica a sua cura e spese.

In caso di ulteriore inadempienza le opere saranno eseguite dal Comune a spese del proprietario.

Il costo sarà addebitato direttamente sulla prima bolletta utile aumentato del 6% (sei per cento) per spese tecniche generali e della multa per inadempienza fissata in f. 500.000= (oggi € 258,23), o notificato al proprietario se questi non si approvigiona da pubblico acquedotto."

#### ARTICOLO 44

### ALLACCIAMENTO CON SOLLEVAMENTO

Quando è tecnicamente impossibile sversare i reflui in pubblica fognatura per gravità, i titolari degli scarichi sono tenuti ad installare impianti meccanici di sollevamento, presentando all'autorità comunale idonea documentazione dalla quale si evinca l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto, il tipo e la portata della pompa nonché il dispositivo di emergenza e quanto altro richiesto dall'Ente gestore .

#### ARTICOLO 45

### SMALTIMENTI PROVVISORI DI ACQUE REFLUE DA INSEDIAMENTI ABITATIVI

Il Sindaco potrà, in via del tutto eccezionale e provvisoria, consentire l'uso di sistemi particolari di scarico sul suolo o in corpi idrici superficiali, previo autorizzazione dell'Amm.ne Provinciale (Organo di controllo) , solo ed esclusivamente se verrà constatata l'impossibilità di scaricare nella rete fognante o nel caso in cui l'U.T.C. ritenga il condotto della pubblica fognatura fronteggiante l'immobile inadatto, dal punto di vista idraulico, a ricevere le acque reflue o parte di esse.

Lo smaltimento dovrà avvenire in conformità di quanto previsto dalla tabella 3 Allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 (scarichi in acque superficiali).

Decaduti i motivi di eccezionalità il Sindaco imporrà l'obbligo di modificare ed adeguare il sistema di smaltimento.

## ARTICOLO 46

### AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO PROVVISORIO PER CANTIERI DI LAVORO

Al fine di evitare l'inquinamento, anche temporaneo, del suolo e/o dei corpi idrici superficiali, il Sindaco potrà consentire lo sversamento in pubblica fognatura, laddove presente, dei reflui provenienti esclusivamente dai servizi igienici e dalle mense degli operai addetti ai cantieri di lavoro.

Laddove possibile, si imporranno allacciamenti utilizzabili in via definitiva dal costruendo stabile.

La richiesta di autorizzazione allo scarico provvisorio dovrà essere corredata da una relazione tecnica che documenti la qualità e la quantità (giornaliera) dello scarico.

L'immissione provvisoria sarà soggetta al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale proporzionalmente alla qualità e alla quantità del refluo nonché alla durata temporale dello scarico.

## ARTICOLO 47

### SERVITÙ FOGNARIA

Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di effettuare lo scarico delle acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di legge, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, la istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art. 1043 del codice civile.

Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione del refluo nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano ritenute idonee allo scopo dall'U.T.C.

In ogni caso i progetti per l'attraversamento devono essere sottoposti all'esame dell'U.T.C. e approvati dall'Organo Competente.

Nel caso di insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, il proprietario richiedente la servitù dovrà dotarsi, a monte della confluenza dei reflui, di idoneo pozzetto di ispezione.

## ARTICOLO 48

### ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura mediante un unico pozzetto.

Le acque di sversamento sui piazzali dell'insediamento produttivo, sia di lavaggio che meteoriche, saranno considerate acque nere pertanto andranno recapitate nella stessa tubazione delle acque reflue industriali ed addotte al misuratore di portata ubicato prima del pozzetto di ispezione.

Le acque meteoriche provenienti dai tetti, dalle coperture o da grandi aree pavimentate dove non vi sia il rischio di sversamento di reflui, saranno considerate acque bianche e quindi addotte nella corrispondente tubazione, separate dalle acque nere e saranno collegate alla pubblica fognatura da un unico pozzetto diverso da quello delle acque nere.

Gli scarichi da insediamenti produttivi dovranno inoltre, essere dotati di due pozzetti per ognuna delle

due linee bianca e nera , di cui uno ubicato sul suolo privato e l'altro sul suolo pubblico immediatamente all'esterno della proprietà privata, idonei alle ispezioni ed al campionamento dei reflui anche con strumentazione automatica

#### ARTICOLO 49

### SCARICHI VIETATI

E' vietato immettere in pubblica fognatura sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette nonché gli altri insediamenti allacciati.

E' in particolare vietata l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, che sviluppino gas o vapori tossici, che possano provocare depositi ed ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letame, paglia o similari, scarti di macellazione, di cucina, di lavorazione della frutta e verdura, rifiuti anche se tritutati, etc..) o aderire alle pareti; è altresì vietata l'immissione di reflui provenienti da cabine di verniciatura, da cicli di lavatura a secco, da bagni galvanici, da bagni di sviluppo fotografico e radiologico, di oli alimentari di frittura provenienti da ristoranti, friggitorie e similari, di oli minerali o combustibili, di reflui contenenti metalli pesanti in genere.

L'Amministrazione comunale provvederà alla revoca dell'autorizzazione allo scarico nei confronti degli utenti che violassero il disposto del presente articolo.

Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni saranno a carico del contravventore.

In caso di inadempienza le opere saranno eseguite dal Comune a spese del proprietario.

Il costo sarà addebitato direttamente sulla prima bolletta utile aumentato del 6% (sei) per spese tecniche generali e della multa per inadempienza fissata in € 1.000,00 o notificato al proprietario se questi non si approvvigiona da pubblico acquedotto.

#### ARTICOLO 50

### ZONE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

E' consentito nelle zone sprovviste di pubblica fognatura o per fabbricati che distano dalla fognatura più vicina oltre 100 metri, provvisoriamente e fino alla realizzazione della fognatura, scaricare i reflui in pozzi neri stagni realizzati seguendo le norme tecniche di costruzione di cui alla delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 04 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sulla GU n° 48 del 21.02.1977 (vedi Allegato n° 12).

I reflui così raccolti devono essere smaltiti periodicamente tramite Ditta autorizzata, a cura e spese dell'Utente che dovrà conservare la bolla ed esibirla a richiesta del personale dell'Ente Gestore.

In caso di sversamento sul suolo per inadempienza dell'utente si provvederà a diffidarLo ad intervenire entro massimo tre giorni, trascorsi infruttuosamente i quali il Comune provvederà direttamente a spese del proprietario. Il costo sarà addebitato direttamente sulla prima bolletta utile aumentato del 6% (sei) per spese tecniche generali e della multa per inadempienza fissata in € 500,00=, o notificato al proprietario se questi non si approvvigiona da pubblico acquedotto.

In zone non servite da fognatura e per soli scarichi civili di fabbricati che distino dai fabbricati circostanti



oltre 200 metri (in linea d'aria) è consentito l'uso di vasche settiche tipo Imhoff; lo scarico del liquame depurato in uscita dalle vasche Imhoff potrà avvenire:

- in un vicino impluvio naturale, se esistente;
- mediante dispersione nel terreno per sub irrigazione;
- mediante percolazione nel terreno per sub irrigazione con drenaggio per i soli terreni impermeabili.

Per le norme tecniche di costruzione si rimanda all'Allegato 12.

E' vietata la dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti.

E' vietato l'uso di vasche settiche di tipo tradizionale per le nuove costruzioni.

I fanghi raccolti devono essere smaltiti periodicamente tramite Ditta autorizzata, a cura e spese dell'Utente che dovrà conservare la bolla ed esibirla a richiesta del personale dell'Ente Gestore.

Se, a seguito di analisi di controllo sulla qualità dei liquami in uscita dalle vasche Imhoff, si riscontra il superamento dei valori di cui alla Tabella 3 del D. L.vo n° 152/1999 scarico in acque superficiali, l'Amministrazione provvederà ad applicare una multa di € 200,00= alla prima infrazione contestata e di € 500,00= in caso di reiterazione della infrazione. Essa sarà addebitata direttamente sulla prima bolletta utile o notificata al proprietario se questi non si approvigiona da pubblico acquedotto

## CAPO VIII

### PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E RELATIVA DISCIPLINA

#### ARTICOLO 51

#### **NECESSITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE**

Tutti gli scarichi immessi in pubblica fognatura devono essere preventivamente autorizzati al sensi degli artt. 38, 39 e 40 della legge regionale n. 27/86 e del decreto legislativo n° 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente al controllo.

#### ARTICOLO 52

#### **AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI ABITATIVI ESISTENTI**

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti abitativi che, all'entrata in vigore del presente regolamento, già recapitano in pubblica fognatura, si intendono tacitamente autorizzati purché rispettino quanto previsto dal presente regolamento.

L'U.T.C. si riserva di accertare l'efficienza dell'allacciamento e di richiedere specifica documentazione.

#### ARTICOLO 53

#### **AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI ESISTENTI**

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili che, all'entrata

in vigore del presente regolamento, recapitano in pubblica fognatura senza autorizzazione o con autorizzazione provvisoria tacita, devono entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento richiedere l'autorizzazione allo scarico nei modi previsti dallo stesso.

I titolari di scarichi autorizzati devono adeguarsi entro sei mesi alle prescrizioni del presente regolamento pena la revoca.

#### ARTICOLO 54

##### **AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI ABITATIVI NUOVI**

I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti abitativi nuovi sono tenuti a richiedere l'autorizzazione allo scarico prima di attivare gli scarichi medesimi.

La richiesta deve essere presentata all'autorità comunale contestualmente alla richiesta di concessione edilizia.

L'autorizzazione è concessa contestualmente al permesso di allaccio nella pubblica fognatura.

Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purchè osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato.

#### ARTICOLO 55

##### **AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI NUOVI.**

Le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, ad insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, dovranno essere rilasciate in conformità a quanto disposto dalla circolare assessoriale n. 5790/U del 13 marzo 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 13 maggio 1995) e del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n° 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni .

#### ARTICOLO 57

##### **VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO**

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente verranno rilasciate in forma provvisoria e, solo dopo l'accertamento analitico dello scarico, in forma definitiva.

L'accertamento analitico verrà disposto ed eseguito dall'Ente Gestore con spese tutte a carico del richiedente a norma del successivo articolo.

Le suddette autorizzazioni hanno validità quadriennale e sono soggette a rinnovo.

Le richieste di rinnovo devono essere presentate un anno prima della scadenza della precedente autorizzazione e devono essere accompagnate dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico nonché dell'indicazione della presunta quantità di acqua da prelevare nell'anno solare.

Al rinnovo delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti, sono soggetti anche gli insediamenti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

I titolari degli insediamenti civili, assimilabili a civili o produttivi allacciati alla pubblica fognatura che siano soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, o ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in

altro luogo successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi una nuova autorizzazione all'autorità competente nei modi previsti dal presente regolamento.

#### ARTICOLO 58

#### ONERI DI ISTRUTTORIA

Gli oneri derivanti dall'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli, delle analisi e dei sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda da parte dell'U.T.C., secondo quanto previsto dal presente regolamento, sono a carico del richiedente.

L'Amministrazione determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda, e provvede, completata l'istruttoria, alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

Le somme della liquidazione definitiva saranno pagate dal richiedente prima del rilascio della autorizzazione definitiva.

In mancanza non si provvederà al rilascio dell'autorizzazione definitiva e quella provvisoria si intenderà revocata.

#### ARTICOLO 59

#### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

Alle richieste di autorizzazione allo scarico, di cui agli articoli precedenti, dovrà essere allegata, in triplice copia, la seguente documentazione a firma di un tecnico abilitato:

A -Elaborati grafici comprendenti:

- 1) pianta generale della proprietà in scala 1:500;
- 2) pianta in scala 1:100 del piano terreno fabbricato con l'indicazione delle rete di distribuzione sotterranea, dall'immobile al punto di immissione, dalla quale risultino i diametri delle canalizzazioni, la pendenza, le bocche, i pozzetti d'ispezione, i sifoni e i dettagli alla immissione nella fogna stradale, quant'altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
- 3) sezione longitudinale, in scala 1:100, dell'allaccio fognario dal pozzetto posto a base delle colonne discendenti fino alla pubblica fognatura;
- 4) pianta e sezioni, in scala adeguata, dei dettagli relativi all'immissione in pubblica fognatura;
- 5) in planimetria, nel caso di insediamenti produttivi, deve essere chiaramente individuato il pozzetto di ispezione e prelievo campioni;
- 6) sezioni verticali del fabbricato dalle quali risultino chiaramente indicate le condotte di scarico e quelle di aerazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e l'immissione nei pozzetti posti alla base delle colonne discendenti;
- 7) disegni dettagliati in scala 1:50 per eventuali impianti di sollevamento, di cui all'art. 7 del presente regolamento, qualora gli stessi si rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque sia bianche che nere;
- 8) tutti i disegni devono essere corredati di adeguata legenda;

B - Relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia riferimento ai disegni di cui ai punti precedenti nella quale devono essere fornite le indicazioni seguenti:

- a) area complessiva della proprietà;
- b) superfici permeabili e impermeabili;
- c) numero, superficie e cubatura dei piani compreso quello terreno ed il sottotetto se abitabile;
- d) tutti gli elementi necessari per la determinazione dei diritti dovuti all'Amministrazione Comunale;
- e) limitatamente agli insediamenti produttivi o industriali la tipologia dello scarico e le caratteristiche chimico fisiche e batteriologiche di esso (eseguite da specifico laboratorio autorizzato o presunte in sede progettuale per i nuovi insediamenti produttivi) nonché relazione tecnica sul ciclo lavorativo e relativo progetto; (vedi art 46 del D. L.vo n° 152/99)
- f) la fonte di approvvigionamento idrico e relativi quantitativi;
- g) la quantità di acqua scaricata annuale, giornaliera e massima oraria ;
- h) caratteristiche qualitative nell'arco delle 24 ore dei reflui in uscita;
- i) progetto dell'eventuale impianto di pretrattamento o di depurazione in cui devono essere indicati: disegni, schemi e relazione di calcoli relativi ai sistemi di depurazione, descrizione del ciclo depurativo comprensivo di tutti i dati ingresso/uscita dall'impianto di depurazione, indicazione dei residui della depurazione e la loro destinazione finale;
- j) scheda tecnica (allegato n° 8 del presente Regolamento);

C - quietanza relativa al pagamento delle somme stabilite dall'Amministrazione comunale per i diritti di rilascio e di istruttoria e che in sede di prima attuazione è fissata in L. 200.000= (duecentomila).

D - Copia della concessione edilizia con relativa destinazione d'uso e/o certificato di agibilità e/o dichiarazione di non aver modificato la destinazione d'uso o realizzato opere abusive.

E - Modalità di smaltimento e copia della convenzione per lo smaltimento di eventuali reflui prodotti nell'espletamento dell'attività.

F - Dichiarazione che al pozzetto di ispezione prelievo campione, indicato in planimetria, confluiscono tutte le acque reflue industriali derivanti dalle lavorazioni eseguite nell'insediamento produttivo.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi in scala maggiore, rilievi e documentazione di vario tipo ed eventuali ulteriori indagini anche dopo l'avvenuta autorizzazione allo scarico, e fra l'altro: natura e quantitativi dei eventuali additivi utilizzati; il tipo di scarto ed i quantitativi delle singole tipologie di scarto, i luoghi di stoccaggio momentaneo ed i relativi volumi e la destinazione finale degli stessi e quanto altro ritenuto utile dall'Ente Gestore.

## ARTICOLO 60

### DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI

L'autorizzazione allo scarico potrà essere negata:

- a) per quantitativi di acque bianche e/o nere incompatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità depurativa dell'impianto di trattamento degli scarichi;
- b) per acque reflue non conformi ai limiti di accettabilità fissati dal presente regolamento e riportati nell'allegato 2;

c) per realizzazioni di opere non conformi ai progetti approvati e/o alle prescrizioni date.

## ARTICOLO 61

### INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V° del D. L.vo n° 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico, l'autorità competente al controllo procede, secondo la gravità dell'infrazione:

A. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

B. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

C. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

D. alla revoca dell'autorizzazione alla seconda violazione del superamento dei limiti di accettabilità previsti dal presente regolamento, o al mancato adeguamento alle prescrizioni.

L'autorità competente può, in ogni momento revocare l'autorizzazione allo scarico, per accertate violazioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.

## ARTICOLO 62

### CORRETTO E RAZIONALE USO DELL'ACQUA

I titolari degli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili che intendano recapitare i propri scarichi in pubblica fognatura sono tenuti a rispettare fin dall'attivazione dello scarico, oltre ai limiti fissati dal successivo titolo 4° , i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui al decreto legislativo n° 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni nonché la normativa emanata dalla Regione Siciliana .

In particolare essi dovranno:

a) attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;

b) limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;

c) limitare il prelievo dell'acqua di falda, ai fini del raffreddamento, tramite il riciclo della medesima o suo riutilizzo in altri impieghi successivi;

d) controllare la funzionalità delle reti di adduzione e scarico.

Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai diversi tipi di liquami adottati allo scarico; nella progettazione dovrà essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica;

dovranno predisporre adeguati sistemi di sicurezza, sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente

all'inconveniente di una accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione.

Nei complessi produttivi già allacciati alla pubblica fognatura, l'adeguamento dei servizi ai criteri sopra esposti, dovrà essere attuato progressivamente e comunque entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

## ARTICOLO 63

### OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DI CONTATORE E STRUMENTAZIONE

Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all'installazione ed alla verifica del buon funzionamento di strumenti di misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dall'Ente Gestore del servizio di fognatura e depurazione.

Tali contatori devono essere installati a cura e a spese degli utenti; a seguito di verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio l'Ente Gestore procederà all'applicazione del sigillo di controllo.

Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso e reso disponibile alla lettura e ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

L'Ente Gestore può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.

La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a cura e spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente all'Ente Gestore guasti o blocchi.

L'Amministrazione potrà prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico di tutti gli scarichi da insediamenti produttivi e industriali e/o degli scarichi potenzialmente pericolosi.

Per gli insediamenti produttivi e industriali è imposto un misuratore portata dei reflui in uscita con registratore in continuo e obbligo di comunicazione semestrale dei dati registrati su supporto cartaceo ed informatico in tabelle EXCEL. A tale obbligo si può derogare per le Ditte che si approvvigionano esclusivamente da pubblico acquedotto previo presentazione di dichiarazione da parte del Legale Rappresentante con autocertificazione a norma di Legge.

Le spese di installazione manutenzione e gestione di tutti gli strumenti di controllo, manuali o automatici (inclusi i campionatori o altro), richiesti dall'Ente Gestore, sono a carico del titolare dello scarico.

## ARTICOLO 64

### ACCERTAMENTI E CONTROLLO

Al fine di verificare le disposizioni del presente regolamento e/o le prescrizioni inserite nelle autorizzazioni allo scarico nonché per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 2 del presente regolamento, l'Amministrazione e/o l'Ente Gestore del servizio può predisporre, avvalendosi degli organi di controllo, campagne di indagini sugli scarichi degli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili.

In sede di accertamenti l'Ente Gestore può chiedere visione del registro di gestione del depuratore aziendale o dell'impianto di pretrattamento dove saranno annotati tutti i dati (quotidiani solo per gli insediamenti produttivi e industriali) relativi alla qualità dell'acqua depurata nonché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti e quanto altro ritenuto necessario secondo i disposti del D. L.vo n° 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Ente Gestore può imporre che i pozzetti di ispezione e prelievo dei campioni siano tali da consentire il campionamento con idonei strumenti di campionamento automatico.

## **CAPO IX LIMITI DI ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI**

### **ARTICOLO 65 SCARICHI DI INSEDIAMENTI ABITATIVI**

Gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi sono sempre ammessi in pubblica fognatura senza che sia necessario alcun pretrattamento.

### **ARTICOLO 66 SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI**

Sono assimilabili a civili e quindi accettati in pubblica fognatura senza alcun trattamento, gli scarichi di insediamenti produttivi che rientrino nei limiti stabiliti dallo Allegato n° 1 del presente Regolamento e ne abbiano portate compatibili come precisato al precedente art. 22, lettera a).

La qualità degli scarichi di cui al precedente comma deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedano trattamenti.

### **ARTICOLO 67 SCARICHI DI INSEDIAMENTI ADIBITI AD ATTIVITÀ SANITARIA**

Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitarie, siano essi assimilabili a civili o no, devono essere sottoposti, prima della loro immissione in pubblica fognatura, a trattamenti di disinfezione.

### **ARTICOLO 68 SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

I reflui provenienti da insediamenti produttivi possono essere immessi in pubblica fognatura solo se sono conformi ai limiti di accettabilità fissati dall'Allegato n° 2 al presente Regolamento e, per i parametri non menzionati, ai limiti di cui alla tabella 3 Allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 (scarichi in rete fognaria) e successive modifiche ed integrazioni.

L'Amministrazione o l'Ente Gestore del servizio di depurazione potranno imporre, motivandoli, limiti più restrittivi, oppure limitare lo scarico a quantità che siano compatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità dell'impianto di depurazione comunale o consortile.

### **ARTICOLO 69 IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO O DI DEPURAZIONE**

L'Amministrazione o l'Ente Gestore del servizio, laddove lo ritenesse necessario, potrà imporre agli insediamenti di cui agli artt. 28, 29 e 30 del presente Regolamento, con provvedimento motivato, l'installazione di adeguati sistemi di pretrattamento o depurazione degli scarichi prima della loro immissione nella pubblica fognatura.

Gli impianti di pretrattamento o depurazione degli scarichi adottati od eventualmente imposti agli insediamenti produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni dell'Ente Gestore del servizio di fognatura e depurazione.

In caso di disattivazione o fermo dell'impianto di depurazione, anche accidentale, la ditta ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente all'Ente Gestore e all'autorità di controllo ed annotarlo nell'apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione; dovrà interrompere l'attività produttiva a meno che non abbia la possibilità di accumulo provvisorio del liquame grezzo.

E' vietato in ogni caso lo sversamento in fognatura, anche solo momentaneo, del liquame grezzo.

La disattivazione per lavori di manutenzione dovrà essere preventivamente concordata nei tempi e nei modi con l'ente gestore dei servizi di fognatura e depurazione.

#### ARTICOLO 70

##### **DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI PARZIALI E TERMINALI**

I limiti di accettabilità stabiliti dal presente Regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo.

E' in ogni caso vietato diluire gli scarichi parziali con acque di lavaggio, di raffreddamento o con acque prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

#### ARTICOLO 71

##### **NORME PER LE VARIE TIPOLOGIE DI SCARICO**

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi e o produttivi assimilati a civili sono soggetti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

gli scarichi di tipo discontinuo non periodico non prevedibile non sono consentiti per la impossibilità di eseguire il controllo;

sono altresì proibiti gli scarichi accidentali;

lo scarico deve avvenire nell'arco del normale orario di lavoro dell'insediamento da cui ha origine lo scarico, salvo deroghe da parte dell'Amministrazione qualora ricorrano motivate esigenze tecniche;

quando lo scarico è di tipo discontinuo non periodico prevedibile, il titolare dello scarico ha l'obbligo di comunicare all'ufficio competente al controllo con almeno due (2) giorni di anticipo, la data e l'ora in cui verrà attivato lo scarico.

La comunicazione dovrà essere effettuata tramite via telefonica o telefax ed annotata su apposito registro da parte di chi riceverà la comunicazione con l'obbligo per quest'ultimo di fornire immediatamente il proprio nominativo ed il numero di registrazione assegnato alla comunicazione qualora venga eseguita per via telefonica. Non è consentita l'effettuazione di uno scarico in carenza della preventiva comunicazione;

quando lo scarico è di tipo discontinuo periodico, ogni variazione occasionale della periodicità indicata



nel program ma di scarico è soggetta a preventiva comunicazione all'ufficio competente al controllo con le modalità previste al capoverso precedente.

Viene fatta salva la potestà dell'Amministrazione di dettare ulteriori particolari prescrizioni anche per casi specifici, a seguito di motivati rapporti del personale addetto al prelevamento di campioni, se da tali rapporti si rilevi l'impossibilità tecnica di eseguire il campionamento di uno scarico, indipendentemente dalla tipologia. del medesimo.

Qualora si riscontrino scarichi vietati secondo le superiori disposizioni si procederà alla immediata revoca della autorizzazione allo scarico.

## **CAPO X**

### **MODALITA TECNICHE DI ALLACCIAMENTO**

#### **ARTICOLO 72**

##### **GENERALITÀ**

Il presente titolo regola gli allacciamenti degli scarichi alla pubblica fognatura, nonché le modalità di esecuzione dei lavori e le relative procedure cui sono tenuti i singoli utenti.

#### **ARTICOLO 73**

##### **SCARICHI PROVENIENTI DA OGNI TIPO DI INSEDIAMENTO**

I lavori relativi all'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura dovranno essere sempre autorizzati dall'Amministrazione e dovranno essere sotto il diretto controllo dell'U.T.C.

Per gli scarichi di acque nere dovranno essere predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti sifonati e muniti di canne di ventilazione e secondo gli schemi definiti dal Comune.

Il diametro della condotta privata non dovrà eccedere il diametro degli imbrocchi predisposti o in ogni caso dovrà essere indicato dall'U.T.C. in assenza di tali imbrocchi.

#### **ARTICOLO 74**

##### **PRESCRIZIONI TECNICHE**

Gli scarichi di acque nere di edifici con facciate prospicienti cortili o giardini devono essere allacciati mediante un'unica tubazione alla fognatura stradale, salvo casi eccezionali.

Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle acque nere dovranno venire collegate, tramite reti interne, alla tubazione di uscita dotata di idoneo pozzetto, a doppio chiusino per le ispezioni, ubicato entro la proprietà privata.

Un altro pozzetto, per le ispezioni sulla tubazione di allacciamento, sifonato e munito di canna di ventilazione, verrà ubicato in sede stradale o in marciapiede o al confine con area pubblica.

#### **ARTICOLO 75**

##### **ALLACCIAMENTI DI FABBRICATI INSISTENTI LUNGO LE VIE PRIVATE**

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli stabili insistenti lungo le strade private.

Queste verranno considerate, ai fini delle acque bianche, come cortili comuni agli stabili stessi.

Le condotte degli allacciamenti di detti stabili rimarranno, anche ai fini della manutenzione, di proprietà privata fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.

Tutti gli allacciamenti devono inoltre rispettare le analoghe norme previste per il collegamento alla fognatura pubblica.

L'Amministrazione comunale può costruire direttamente sia il collettore che gli allacciamenti, qualora gli interessati non provvedessero, addebitando agli stessi le relative spese.

Il costo sarà addebitato direttamente sulla prima bolletta utile aumentato del 6% (sei) per spese tecniche generali e della multa per inadempienza fissata in €. 500,00, o notificato al proprietario se questi non si approvvigiona da pubblico acquedotto.

## ARTICOLO 76

### SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e/o produttivi assimilabili a civili dovranno realizzare i pozzetti in modo che siano ispezionabili ed atti al prelievo di campioni per il controllo dell'effluente.

In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare i parametri dell'effluente scaricato.

Il pozzetto di campionamento è quello esterno al perimetro aziendale.

Il pozzetto di campionamento deve avere le dimensioni minime di cm 50x50 interne nette, il tubo di arrivo del liquame da campionare deve essere più alto rispetto al fondo pozzetto di almeno 50 centimetri in modo da consentire il prelievo del campione in caduta;

dovrà essere privo di decantazione (tubo di uscita allo stesso livello del fondo pozzetto).

I fognoli di allacciamento dovranno essere realizzati con tubazioni idonee.

L'Ente Gestore può imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento, in questo caso ciascun titolare degli scarichi dovrà munirsi di apposito pozzetto di ispezione prima della confluenza degli scarichi stessi.

## ARTICOLO 77

### PROPRIETÀ DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E LORO REALIZZAZIONE

Le opere di allacciamento sono di proprietà privata fino alla rete fognaria centrale.

Il Comune, a spese del titolare dello scarico, può realizzare e modificare l'allacciamento alla fognatura, per la parte che ricade in suolo pubblico.

Nel caso di realizzazione o di ripristino di fognature stradali il Comune provvederà alle opere in sede stradale per la costruzione o il rifacimento degli allacci privati che saranno automaticamente riconsegnate all'utente, rimanendone di sua esclusiva proprietà, senza ulteriore avviso o comunicazione.

Sono considerate opere di allacciamento anche i tratti di fognatura, ancorché costruiti o ricostruiti dal Comune, che corrono lungo i marciapiedi, o secondari, che riuniscono più pozzetti privati per addurli alla

condotta principale centrale; in tal caso il tratto di allacciamento accomuna più utenti privati.

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà sia pubblica che privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.

Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente Regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

E' facoltà dell'Ente competente emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi maggiorati del 6% (sei) per spese tecniche generali e di una multa di €. 500,00 che saranno addebitati sulla prima bolletta utile o notificati al proprietario se questi non si approvigiona da pubblico acquedotto.

Resta in ogni caso inteso che l'utente prima di qualunque intervento su suolo pubblico deve avvisare il Comune (Comando V.V.U.U., Ufficio Tecnico, etc.) chiedendo le necessarie autorizzazioni e che le autorizzazioni presso qualunque altro Ente eventualmente interessato sono a totale cura e spese dell'utente.

## CAPO XI

### CONFERIMENTO DI LIQUAMI MEDIANTE MEZZI MOBILI

#### ARTICOLO 78

#### **CONFERIMENTI AMMESSI (COSÌ MODIFICATO DA AVVISO DI RETTIFICA PUBBLICATO IN G.U.R.S. 2815/99, N. 25, P. 31)**

L'allontanamento mediante mezzi mobili di liquami provenienti da insediamenti abitativi può essere ammesso purché vengano rispettate le norme del presente regolamento e ferme restando le modalità di cui al titolo IV° della L.R. n. 27/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Con le stesse modalità può essere ammesso l'allontanamento dei reflui provenienti da insediamenti produttivi, classificati non pericolosi e «non» compresi nell'allegato «D» del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purché rispettino i limiti imposti dalla tabella 3

Allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 (scarichi in rete fognaria).

#### ARTICOLO 79

### LUOGO DESTINATO AL RICEVIMENTO DELLO SCARICO

Lo scarico dei liquami di cui al comma 1 del precedente articolo potrà essere effettuato direttamente all'impianto di depurazione centralizzato, oppure in tombini appositamente predisposti ed indicati dal Comune, con autorizzazione dell'Amministrazione.

Tali tombini dovranno essere dotati di lucchetto e tubo di accompagnamento.

L'Ente Gestore del servizio di fognatura e depurazione, al fine di garantire il massimo rispetto delle

norme igienico- sanitarie, stabilirà le fasce orarie più adatte ad effettuare lo scarico.

Lo scarico dovrà avvenire in presenza di personale incaricato dall'Ente Gestore del servizio, che controllerà e ritirerà copia del formulario di identificazione del rifiuto e potrà, ove lo ritenesse necessario, effettuare indagini analitiche finalizzate alla verifica della qualità del refluo trasportato.

I reflui provenienti da insediamenti produttivi, classificati non pericolosi ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, potranno essere conferiti ad impianti di depurazione, solo dopo il parere favorevole dell'Ente Gestore del servizio di depurazione e previa verifica analitica del rispetto dei limiti imposti dalla tabella 3 Allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 (scarichi in rete fognaria) come modificata nell'Allegato n° 2 del presente Regolamento .

L'Ente Gestore del servizio potrà imporre, se necessario, limiti più restrittivi.

L'Ente Gestore, in atto e fino alla realizzazione dell'ampliamento dell'impianto di depurazione consortile, non potrà accettare l'immissione dei succitati reflui per l'attuale sottodimensionamento.

## ARTICOLO 80

### CAUTELE PER LE OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E TRASPORTO

Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall'autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico- sanitari e/o ambientali.

In particolare sono tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale del liquame.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovranno essere tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale, igienico- sanitaria e ambientale, nonché il Sindaco competente per territorio.

La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere le spese relative alle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

## ARTICOLO 81

### AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI ANALITICI

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, l'autorizzazione allo scarico, di reflui provenienti da insediamenti abitativi e da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, mediante autobotte o autoespurgo attraverso pozzetti appositamente attrezzati o agli impianti di depurazione espressamente autorizzati al ricevimento di tali reflui, è subordinata ai pareri favorevoli degli Enti Gestori dei servizi di fognatura e depurazione previo accertamento della provenienza e delle caratteristiche quali-quantitative del liquame stesso.

Copia di tale autorizzazione verrà tempestivamente trasmessa agli organi preposti alla vigilanza e al controllo individuati dall'art. 41 della legge regionale n. 27/86.

Il Sindaco ha la facoltà di sottoporre, in qualsiasi momento, il liquame autotrasportato ad accertamenti chimico- fisici e batteriologici al fine di verificare se il liquame corrisponde a quello per cui si è rilasciata l'autorizzazione.

Se tale corrispondenza non sussistesse il Sindaco o il personale a tal uopo autorizzato ha la facoltà di far sospendere le operazioni di scarico.

## CAPO XII

### SCARICHI CONTENENTI UNA O PIU' SOSTANZE DI CUI ALLE TABELLE 3A e 5 DELL'ALLEGATO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/99

#### ARTICOLO 82

#### RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Le utenze i cui scarichi contengano una o più sostanze di cui alle tabelle 3A e 5 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, devono fare specifica istanza di autorizzazione allo scarico all'Ente Gestore del servizio.

#### ARTICOLO 83

#### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

L'istanza di autorizzazione allo scarico di cui all'articolo precedente dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista all'art. 21 del presente regolamento, da una relazione tecnica dalla quale si evinca:

- 1) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione e/o la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui tabelle 3A e 5 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per un numero massimo di ore lavorative giornaliere e per numero massimo di giorni lavorativi;
- 2) il fabbisogno orario di acque nello specifico processo produttivo;
- 3) l'eventuale sistema di misurazione del flusso;
- 4) i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per ridurre l'inquinamento;
- 5) i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme di emissione.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente e vanno predeterminate con carattere di generalità con provvedimento dirigenziale.

L'Amministrazione determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda.

L'Amministrazione stesso, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

#### ARTICOLO 84

#### RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER REFLUI CONTENENTI SOSTANZE DI CUI TABELLE 3A E 5 DELL'ALLEGATO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/99

a) *Nuovi impianti*

L'ente gestore rilascia l'autorizzazione allo scarico prescrivendo norme di emissione conformi ai valori

limite stabiliti tabelle 3A e 5 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto prescritto dall'art. 34 dello stesso decreto legislativo.

*b) Impianti esistenti*

Per gli scarichi di insediamenti produttivi esistenti contenenti sostanze di cui alle tabelle 3A e 5 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, la domanda di autorizzazione, ai sensi del precedente art. 43, dovrà essere presentata all'ente gestore, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Nel caso in cui siano superati i valori limite previsti dalle superiori tabelle, fermo l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo n° 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere trasmesso contestualmente alla domanda di autorizzazione allo scarico, un progetto di adeguamento che definisca le modificazioni che l'utente intenda realizzare nei processi produttivi e negli impianti di abbattimento degli inquinanti ed il tempo necessario per ricondurre lo scarico entro i valori limite.

L'autorità competente rilascia l'autorizzazione entro otto mesi dalla presentazione della domanda, in ogni caso, decorsi gli otto mesi senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione, il titolare dello scarico è obbligato a porre in essere le modificazioni indicate nel progetto di adeguamento per il raggiungimento dei valori limite indicati nelle tabelle 3A e 5 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, con i tempi e i modi ivi previsti e ne dà comunicazione all'autorità competente.

L'autorità competente prescrive i tempi per l'adeguamento dell'impianto e l'eventuale installazione degli strumenti per il controllo automatico degli scarichi.

L'autorità competente, se rilascia l'autorizzazione allo scarico oltre il termine previsto, è tenuta a far salve le opere e i lavori già eseguiti dal titolare dello scarico in esecuzione del progetto di adeguamento.

## ARTICOLO 85

### REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

L'autorità competente al rilascio ordina la sospensione dello scarico se non sono rispettati i tempi e i modi di adeguamento ai valori limite indicati nell'autorizzazione, ovvero nel progetto predisposto dal titolare dello scarico, e constatata l'esecuzione, revoca la sospensione ovvero in difetto di adeguamento, vieta lo scarico.

## ARTICOLO 86

### AUTORIZZAZIONE IN CONFORMITÀ AI PIANI DI RISANAMENTO

Per le sostanze di cui alla tabella 3A dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione per i nuovi stabilimenti in conformità con i limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 dell'11 maggio 1999 per come modificata nell'allegato n° 2 del presente Regolamento e successive modifiche ed integrazioni.

Per tutto quanto non specificato nel presente titolo 7 si rimanda al decreto legislativo n° 133/92 del 27 gennaio 1992 pubblicato sulla GU supplemento ordinario n° 41 del 19 febbraio 1992 e al decreto legislativo n. 152/1999 del 11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

**CAPO XIII**  
**DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

**ARTICOLO 87**  
**CANONI DOVUTI PER GLI SCARICHI CIVILI**

Per le acque reflue civili, come definite nei superiori articoli, sono dovuti per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, due distinti canoni commisurati al volume di acqua effettivamente scaricata sulla base del 100% dell'acqua prelevata, come previsto dalle vigenti Normative.

Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.

Per gli utenti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto potabile, pertanto, il volume dell'acqua scaricata è rapportato al 100% del volume effettivamente prelevato.

Per gli utenti che si approvvigionano da fonti diverse dal pubblico acquedotto potabile, sono dovuti i seguenti canoni di fognatura e depurazione:

- per usi domestici di utenti residenti non forniti di strumento misuratore installato dal Comune, i canoni sono rapportati ad un quantitativo pari al 100% del consumo medio pro-capite su base annua;
- per usi domestici di utenti non residenti non forniti di strumento misuratore installato dal Comune, i canoni sono rapportati ad un quantitativo pari al 40% del consumo medio pro-capite su base annua;
- per usi non domestici di utenti non forniti di strumento misuratore installato dal Comune, i canoni sono rapportati al 100 % del volume di acqua dichiarato, come da apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere contestualmente alla domanda di allacciamento; per utenti forniti di unico strumento misuratore installato dal Comune, con fornitura esclusivamente ad uso irriguo non potabile, i canoni sono rapportati al 50% del volume di acqua effettivamente prelevato lo strumento di misurazione deve essere accessibile per la lettura e il controllo.

L'utente ha l'obbligo di dichiarare, con le stesse modalità di cui sopra, ogni variazione inerente il tipo di utilizzo ed il volume del prelievo entro trenta giorni. In difetto, l'utente resterà soggetto alle medesime sanzioni previste dal Regolamento per l'erogazione del servizio di acqua potabile, fatte salve le eventuali comunicazioni alla Autorità Giudiziaria.

**ARTICOLO 88**  
**CANONI DOVUTI PER LE ACQUE PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI**

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti industriali, sono dovuti i canoni determinati in base alla normativa vigente e commisurati:

- a) alla quantità dell'acqua scaricata per il servizio di fognatura;

- b) alla quantità e alla qualità dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione. L'utente è obbligato ad effettuare le analisi di laboratorio per la caratterizzazione del refluo scaricato in fognatura con cadenza di almeno annuale.

Semprechè siano rispettati i limiti delle tabelle 3 e 3/A allegate al Decreto legislativo 03/04/06 n.152 e s.m.i., ai fini della corresponsione dei canoni di depurazione commisurati alla qualità dei reflui scaricati di cui al superiore punto b) e come disposto dal DPR 24 maggio 1977 ed eventuali norme successive, restano esclusi dall'obbligo i seguenti insediamenti: uffici pubblici e privati, esercizi commerciali, bar e gelaterie, caffetterie, box auto, trattorie, ristoranti, alberghi e relativi laboratori di produzione, rosticcerie, studi, banche, case di riposo, pensioni, istituti e scuole private, autorimesse, depositi, parrucchiere, palestre ed impianti sportivi.

Il superiore elenco potrà essere opportunamente integrato e modificato dalle Autorità competenti.

Restano, invece, assoggettati alla corresponsione dei canoni in oggetto i seguenti insediamenti:

- ospedali, cliniche e case di cura, caserme, autolavaggi con sollevatore, lavanderie, poliambulatori medico-sanitari strutturati, opifici, stabilimenti industriali;
- laboratori artigianali ( falegnamerie, officine, etc.), salvo che i reflui conferiti non contengano alcuna delle sostanze di "cui alle tabelle 3 e 3/A allegate al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.

I superiori elenchi potranno essere opportunamente integrati e modificati dalle Autorità competenti.

Gli utenti sono tenuti a indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante installazione di idoneo contatore, mediante certificazioni chimicobiologiche rilasciate da laboratori chimici autorizzati con cadenza annuale, nonché mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dall'Autorità competente, della richiesta di Autorizzazione prevista dall'Art. 125 del D.lgs n.152/06.

Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, normalmente con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.

Sarà facoltà del Comune controllare l'esattezza dei dati forniti periodicamente e fatturare, anche annualmente, il canone dovuto per la qualità dei reflui scaricati di cui al superiore punto b).

## CAPO XIV SANZIONI E CONTENZIOSO

### ARTICOLO 89 INADEMPIENZE RELATIVE AL REGOLAMENTO

Qualora si verifichi l'inosservanza alle Norme e prescrizioni contenute nel presente regolamento ed a quelle eventualmente presenti nell'atto autorizzatorio, il Comune provvederà ad inviare all'Autorità competente tutta la documentazione relativa per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dagli Artt.130-133 e 134 del D.lgs n.152/06 e s.m.i.

In detti casi, si procede alla richiesta di revoca dell'Autorizzazione, fermo restando l'obbligo da parte degli utenti di risarcire gli eventuali danni arrecati alla Pubblica fognatura.

Fuori dai casi di cui al precedente comma, la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà disciplinata secondo le disposizioni di cui al D.lgs n.152/06 e successive integrazioni e modifiche.



Qualora il ritardato pagamento dei canoni non scindibili di acqua, fognatura e depurazione, si protragga per oltre un anno, ferme restando le azioni consequenziali che il Comune potrà promuovere (sospensione erogazione idrica, etc.), l'utente decade automaticamente dall'autorizzazione allo scarico.

#### ARTICOLO 90

### CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune è l'Autorità competente al controllo e si avvale del proprio personale tecnico, anche operando di concerto con i Presidi Sanitari della ASP trasmettendo all'Autorità competente gli esiti degli accertamenti eseguiti.

Al fine di consentire l'espletamento delle suddette funzioni, gli insediamenti, con esclusione di quelli civili, salvo necessaria richiesta che verrà formulata dal Comune, dovranno predisporre appositi manufatti per il

<h2>PARTE TERZA</h2> <h3>NORME FINALI</h3>
--

#### CAPO XV

### NORME FINALI

#### ARTICOLO 91

### PUBBLICAZIONE E VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

Ai fini della massima trasparenza, il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune. Nel corso del rapporto contrattuale, le tariffe ed i canoni sono soggetti alle variazioni legalmente autorizzate ed approvate e l'utente ne sarà tenuto al pagamento.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale.

#### ARTICOLO 92

### SPESE, TASSE ED IMPOSTE

Sono interamente a carico degli utenti le spese tutte relative ai contratti (registrazione, bolli e spese per copia), come pure le imposte, tasse e contributi o canoni erariali, comunali o provinciali presenti e futuri che dovessero gravare sulla fornitura dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi e ciò anche se non espressamente indicati nel contratto e sopravvenuti nel corso del rapporto contrattuale.

#### ARTICOLO 93

### OBBLIGATORIETA'

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso sarà richiamato nel contratto di fornitura del quale dovrà intendersi parte integrante senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente

il diritto di acquistarne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo, o anche a semplice richiesta.

#### ARTICOLO 94

#### **ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI**

Il presente regolamento abroga tutte le eventuali norme precedentemente emanate.

#### ARTICOLO 95

#### **RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le Leggi Statali e Regionali in materia.

#### ARTICOLO 96

#### **ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo approvazione da parte del Consiglio Comunale e sarà affisso all'Albo Pretorio.

Le variazioni saranno comunque comunicate all'utente.